

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI NAPOLI

VI SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Giuseppe Vinciguerra ha pronunciato:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 22407/2005 R.G. Aff. Cont.

+ 3 f.

TRA

ATTORE

, elettivamente domiciliato in S. Giorgio a. Cremano alla via P. Togliatti n.40 presso lo studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

NOTAIO

, elettivamente domiciliato in Napoli alla via R. Bracco n.15/A presso lo studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

NONCHE'

ASSICURAZIONE

in persona dell'Avv. _____, procuratore generale del rappresentante generale per l' _____, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale Isola E/1 presso lo studio dell'Avv. _____, rappresentato e difeso dagli Avv. _____ giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO DEL PROCESSO: risarcimento danni ex art. 2043 cc e garanzia propria.

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

CONCLUSIONI: per l'attore, accoglimento della domanda e condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni sofferti a seguito dell'annullamento della vendita, della mancata assegnazione dell'immobile e della stipula, risultata vana, del contratto di mutuo, non vittoria di spese e attribuzione; per parità convenuta, rigetto delle domande attoriali per l'interventore coatto, come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda principale, rivolta a ottenere il ristoro dei danni patrimoniali sofferti dall'istante, mosso applicatario definitivo di un appartamento sottoposto a espropriazione, a seguito dell'annullamento, pronunciato dal giudice dell'esecuzione su istanza del debitore pignorato, delle operazioni di vendita demandate ex art.591 bis CPC al Notaio convenuto ma eseguite da un suo coadiutore non preventivamente autorizzato a sostituirlo.

In particolare l'attore ha individuato il professionista incaricato dall'autorità giudiziaria di curare tutte le attività preparatorie del programmato trasferimento coattivo del bene assoggettato a esecuzione forzata quale responsabile della vanificazione della propria aspettativa, maturata in virtù della deliberazione di adesione provvisoria alla proposta risultata più conveniente tra quelle pervenute e consacrata nel verbale di aggiudicazione finale, all'acquisto del caspite, poi trasferito all'esito della rinnovazione delle formalità di incanto ad altro offerente per un corrispettivo sensibilmente maggiore rispetto a quello inizialmente rivelatosi sufficiente a procurarsene la proprietà esclusiva.

Il fatto costitutivo delle ragioni creditorie reclamate è stato dunque riscontrato sulla illegittimità della condotta tenuta dall'organo preposto allo svolgimento delle incombenze assegnategli *ope iudicis*, la cui non rispondenza alle norme che governano la fase incidentale di vendita della procedura espropriativa ha dato luogo alla caducazione dei relativi atti, rivelatasi lesiva degli interessi patrimoniali dell'aspirante cessionario.



Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

La veste autoritativa in cui ha operato l'affidatario di una funzione pubblica in ambito giudiziale conferitagli nel corso di un procedimento esecutivo impone quindi di qualificare ai sensi dell'art.2043 la pretesa vantata nei suoi confronti dal destinatario dei provvedimenti assunti, in quanto il rapporto controverso, sorto in mancanza di una fonte di origine convenzionale operativa nella sfera giuridica della parti, trova la sua vicenda genetica in un episodio, rappresentato dalla partecipazione dell'affore alla gara, che lo ha esposto agli effetti pregiudizievoli della sua invalidazione.

Pertanto, in virtù del principio generale di ripartizione tra i contendenti dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c., la dimostrazione della ricorrenza degli elementi obiettivi e soggettivi necessari per ravvivare la consumazione *ex parte rei* dell'illecito aquiliano denunciato ricade sul danneggiato.

Ciò premesso, nel merito l'azione risarcitoria appare fondata in ordine all'*ex debeat* e pertanto merita integrale accoglimento sotto tale aspetto, in quanto il materiale istruttorio precostituito disponibile documenta *per tabulas* il comportamento colposo addebitato al convenuto titolare di un *munus* istituzionale rimesso al fine di disporre l'attribuzione dell'unità immobiliare pignorata.

Infatti il contenuto dispositivo dell'ordinanza di accoglimento dell'opposizione alla vendita formulata dal debitore esecutato con ricorso *ex art.591 ter cpe* liberamente sindacabile in questa sede perché inopponibile al Notaio procedente nella sua efficacia di giudicato in senso formale formatosi in via incidentale sull'invalidità del contestato titolo traslativo preparatorio attestata come il convenuto, investito in via derivativa delle attribuzioni pubblicistiche proprie del giudice, abbia contravvenuto alle prescrizioni impartite nell'articolata ordinanza di designazione, nella quale è stata espressamente valorizzata la natura squisitamente fiduciaria del mandato rilasciato *inuita persone* mediante l'introduzione espressa del divieto per l'ausiliario di deferire ad altri le proprie





prerogative svolgendosi di qualsiasi forma di subdelega (si veda in proposito il richiamo alla delegazione accessoriata in discorso effettuato al primo capoverso della pag. 3 della decisione prodotta nel fascicolo attoreo).

La portata onnicomprensiva e il significato generico dell'espressione utilizzata nel testo dell'atto per definire in termini univoci la volontà manifestata dal delegante impone quindi di ritenere preclusa in radice la possibilità di attivare strumenti in grado di rimettere l'esercizio dei poteri concessi al delegato, strumentali all'assolvimento dei compiti a lui devoluti, ad altri professionisti senza una preventiva autorizzazione formale del Giudice, nella fattispecie mai richiesta dall'interessato né tanto meno accordata ex officio *sub specie* di ratifica.

In tale contesto l'istanza in forma di Notaio, colpito durante lo svolgimento delle operazioni da una grave malattia che l'ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, per ottenere ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 26 L. 89/1913 la nomina da parte del Presidente del Consiglio notarile di appartenenza -istitutiva di un vincolo di mandato con rappresentanza di derivazione legale tra richiedente ed *electus* (così Cass. 3433/1981)- di un collega coadiutore in grado di sostituirlo temporaneamente facendone le veci, pur presentandosi pienamente conforme alle norme che regolano l'ordinamento del notariato, contrasta con l'esplicita statuizione di segno contrario contemplata nella *lex specialis* di disciplina del rapporto instaurato tra l'autorità giudiziaria e il coadiutore impossibilitato a portare a compimento la commissione ricevuta con le precise modalità fissate per la sua concreta attuazione, in base alle quali era stata proibita l'adozione di qualsiasi strumento di trasmissione dell'investitura.

Siffatta contravvenzione di ordine formale, soggettivamente imputabile al coadiutore reso *motu proprio* artefice di un avvicendamento nella gestione della pratica non consentito dall'atto di delega a lui destinato e comunicato, ha inficiato la regolarità.





delle prestazioni compiute in nome e per conto propri *ex alio*, come già stabilito dal giudice deputato ad accertare la ricorrenza del vizio, il quale ha annullato le attività materialmente compiute dal supplente sanzionando così, in virtù di una valutazione condivisibile che si sottrae alle censure sollevate in questa sede *ex parte rei*, l'inefficacia del titolo negoziale prodromico all'acquisto vantato dall'attore.

Il Notaio convenuto nei cui confronti non possono trovare applicazione le limitazioni eccezionali alle sole ipotesi di condotte sottese dall'elemento psicologico della *culpa lata* della responsabilità civile previste per i magistrati dall'art. 1 comma 1 L. 11/7/1988, in quanto l'illecito *de quo agitur* è stato imputato a un soggetto estraneo all'ordine giudiziario che non ha esercitato funzioni *stricto sensu* giudicanti (Cass. 11229/2009) e quindi tenuto a rispondere dei pregiudizi arrecati all'aggiudicatario dalla perdita dell'opportunità favorevole causalmente riconducibile all'inosservanza delle condizioni stabilite nella delega che ha a sua volta prodotto. L'invalidazione della vendita, di diviene titolo del diritto dominicale sull'appartamento pignoriato versando il prezzo di aggiudicazione di € 143.000,00 fissato in ultima rialzo alla chiusura dell'incanto.

Per quanto concerne invece il *quantum debentur* occorre in primo luogo rilevare che, qualora le operazioni di vendita fossero state correttamente compiute, il risultato favorevole perseguito dal proponente compratore, desideroso di acquisire la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare esproprianda, si sarebbe verosimilmente realizzato per effetto dell'emissione successiva da parte del Giudice dell'esecuzione, al meglio del quale sarebbero state sottoposte le condizioni economiche stabilite nel verbale di aggiudicazione, del decreto di trasferimento, il cui eventuale rifiuto *ex art. 586* comma 1 *prima pars* non avrebbe potuto essere giustificato soltanto dal riscontro della notevole incongruità del compenso offerto rispetto al giusto valore commerciale del bene.





Invece l'ipotesi di verifica di tale evento ostativo alla concretizzazione futura del vantaggio operato, come si è detto, frustrata dal comportamento illegittimo del debitore, è profilata assolutamente remota all'esito di un giudizio prognostico orientato dai dati di riferimento raccolti, atteso che il corrispettivo che l'aggiudicatario si era impegnato a pagare è di entità sensibilmente superiore al prezzo base indicato nell'ordinanza di vendita in € 95.694,98, il cui ammontare è risultato aumentato all'esito dell'incanto in proporzione approssimativamente pari al 50% dell'importo iniziale.

Così la tesi attorea secondo la quale la condotta posta in essere dal convenuto avrebbe provocato la perdita delle utilità derivanti dall'acquisto si presenta assistita da quell'elevato grado di probabilità necessario per ravvisare il nesso di correlazione causale tra l'illecito accertato e il fenomeno pregiudizievole della potenzialità espansive del patrimonio del creditore (in senso conforme si è segnalato, *ex plurimis*, Cass.11353/2010, Cass.7414/2010, Cass.20140/2009, Cass.5109/2009 e Cass.4052/2009).

Per altro verso non può attribuirsi alcun rilievo preclusivo dell'acquisizione delle ragioni risarcitorie reclamate, o rinotivo della loro consistenza all'omessa esercizio della facoltà di promuovere opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc. (così Cass.14707/2006) avverso l'ordinanza, divenuta definitiva, di annullamento della vendita lesiva degli interessi dell'aggiudicatario, il quale si è limitato dapprima a invocare inutilmente la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione emesso *in via altera parte* inoltrando un'istanza rimasta inavanzo, e poi a proporre un reclamo avverso l'omessa pronuncia sulla richiesta di revisione dichiarato inammissibile in rito senza sollecitare la riforma del *dictum* nelle forme appropriate.

Invece la questione prospettata con deduzione difensiva enunciata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata entro il termine perentorio sancito dall'art.180 comma 2 seconda parte cpc, incentrata sull'affeggiamento inerte serbato dall'attore, già





intervista nel procedimento esecutivo, che avrebbe potuto attivarsi per scongiurare i danni lamentati. Va interpretata in chiave sostanziale (cfr. Cass. 26990/2007 e Cass. 21424/2007), in considerazione delle conseguenze esimenti della circostanza allegata, come eccezione in senso stretto (Cass. 24080/2008, Cass. 27123/2008 e Cass. 1213/2006), di concorso colposo dell'istante ex art. 1227 comma 2 cc nella produzione dei pregiudizi lamentati, per sostenere la quale il debitore avrebbe dovuto provare (Cass. 4937/2007, Cass. 564/2003, Cass. 20324/2004, Cass. 14233/2004 e Cass. 14592/2001) che il gravame esperito dal danneggiato avrebbe con rilevante plausibilità condotto alla revisione del provvedimento.

Nondimeno tale impostazione non può essere condivisa, non essendo esigibile nei riguardi del creditore, cui il principio generale di buona fede consacrato nell'art. 1175 cc, espressione del più ampio dovere di solidarietà sociale, impone di attivarsi nei limiti di un apprezzabile sacrificio per evitare o attenuare gli effetti del processo causale dannoso già inescata *altrunde*, il compimento di un'attività gravosa, onerosa e rischiosa quale va reputata l'instaurazione di una lite giudiziaria (in senso conforme si vedano Cass. 9868/2008, Cass. 14853/2007, Cass. 16530/2004, Cass. 7618/1997, Cass. 4672/1993 e Cass. 5035/1991).

Pertanto il convenuto deve essere condannato a risarcire tutti i danni sofferti dall'attore.

Per la liquidazione della posta creditoria concernente il credito in questione occorre riportarsi ai risultati delle indagini peritali espletate dal consulente tecnico di ufficio, il quale, con un'accurata e ragionata valutazione non censurata da rilievi critici specifici e circostanziati in grado di metterne in dubbio l'attendibilità, ha stimato il valore attuale dell'appartamento oggetto di aggiudicazione, già assegnato all'istante per la cifra di € 143.000,00, in € 205.998,45.



La differenza di € 62.998,45, costituendo l'incremento figurativo del capitale stanziato del quale il candidato acquirente non ha potuto beneficiare per l'invalidazione della vendita, deve essere posta a carico del convenuto cui è imputabile la vicenda impeditiva del trasferimento.

Quanto ai danni emergenti, la documentazione offerta in comunicazione certifica che l'attore, impegnatosi *ex contractu* a remunerare l'opera professionale di mediazione nell'acquisto all'asta prestata in suo favore da un'agenzia immobiliare, ha rimesso con assegno bancario prodotto in copia agli atti la somma di € 1.500,00 a titolo di acconto sulle provvigioni, concordate nella misura del 3% del corrispettivo del trasferimento, corrispondente a € 4.290,00, per il caso poi verificatosi di aggiudicazione definitiva (si veda sul punto il testo dell'accordo negoziale anch'esso allegato in produzione), laddove invece non è stata offerta alcuna dimostrazione dell'avvenuto versamento del saldo negli emolumenti, da ritenersi allo stato non elaborato e quindi non ripetibile, atteso che l'ulteriore assegno allegato di € 1.800,00 risulta intestato non alla ditta commissionaria, ma a una persona fisica il cui eventuale ruolo di *adlectus solutionis causa ex parte creditoris* non è stato indicato né può essere desunto dalle prove disponibili.

In ordine alla voce risarcitoria concernente i costi sopportati per rimborsare *ante tempus* il finanziamento, assistito da garanzia ipotecaria, di € 103.000,00, pari a € 102.082,50 al netto delle trattative, elargito da un istituto di credito all'aggiudicatario per consentirgli di approvvigionarsi dei fondi destinati alla corrispondenza del prezzo, va rilevato che il contratto consensuale di mutuo di scopo stipulato dall'istante con il terzo è stato sottoposto alla condizione volontaria risarcitoria, formalizzata nella clausola trascritta al penultimo alinea dell'art.5, della mancata emissione del decreto di trasferimento.

Tale evento negativo ha dunque determinato *ipso iure* lo scioglimento con operatività retroattiva del vincolo obbligatorio, rendendo così tutte le prestazioni

pecuniario. Il rinvio operato alle regole puntuali introdotte dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto per i casi di inadempimento dell'obbligo restitutorio e di insorgenza di fattori in grado di compromettere il recupero coattivo della provvista, ai quali si ricollega l'immediata esigibilità dell'intero credito dovuto alla banca, non può valere, per evidenti motivi di incompatibilità funzionale, nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia automatica del negozio, a esecuzione periodica *in littera debitoris* e ad attuazione istantanea della controprestazione di erogazione *in actu* del capitale, come tale sottratto anche al principio di conservazione parziale dei beni effetti sancito dall'art. 1360 comma 2 cc.

Si deve quindi escludere che il mutuatario possa avere sofferto una *diminutio patrimoniale* per avere indebitamente pagato i primi otto ratei a scadenza mensile successiva di restituzione frazionata per un ammontare globale di € 5.131,88, il cui versamento peraltro non emerge dalle note contabili riepilogative rilasciate dalla banca mutuante, prive dell'indicazione delle esposizioni gradualmente ripianate dal beneficiario del prestito.

Viceversa dall'esame della quietanza redatta dal finanziatore emerge come il mutuatario abbia reso l'importo, inferiore a quello da lui inizialmente percepito, di € 102.123,60, per cui, tenuto conto che il *solvens* non ha dimostrato di avere appianato ulteriori esborzi, la somma che il Notaio è tenuto a corrispondere per la causa esattoria risulta pari a € 43,10.

In conclusione sulla controversia principale va disattesa la pretesa di ristoro dei danni patrimoniali conseguiti all'anticipata cessazione rispetto alla sua scadenza naturale del rapporto di locazione abitativa unilateralmente disposta dall'attore, dapprima



indotto a rilasciare l'immobile dall'iniziale trasferimento nell'immobile aggiudicato, e poi costretto dall'annullamento della vendita a procurarsi in detenzione un altro alloggio per un periodo di gran lunga superiore a quello pattuito nel contratto prematuramente estinto.

Invero il conduttore non ha fornito la prova della derivazione causale del pernicioso scioglimento del vincolo locatizio, assoggettato *ratione temporis* al regime della L. 431/1998, dalla dichiarazione potestativa di recesso inoltrata al locatore con la lettera raccomandata in atti, d'altronde inidonea a determinare la risoluzione del vincolo di durata perché non corredata dalla contestuale comunicazione specifica della tipologia dei gravi motivi addotti a sua giustificazione, richiesta di *validitatem* dall'art.3 comma 6 L. 431/98 (in tal senso, nella materia analoga della disdetta dei contratti di locazione di immobili destinati a uso diverso dall'abitazione formulata ex art.27 L. 392/1978 del locatario, si segnalano Cass.15038/2008, Cass.10677/2008 e Cass.7241/2006).

Inoltre la parte locatrice risulta avere proposto azione di accertamento della finita locazione - della cui definizione non vi è traccia - per ottenere la ricognizione in sede giurisdizionale degli effetti dell'atto di diniego della rinnovazione automatica del rapporto alla prima scadenza quadriennale ex art.3 comma 1 lett. a) da lei intimato in epoca posteriore alla ricezione della disdetta, come si evince dalla lettura del ricorso ex art.447 bis cpc. prodotto nel fascicolo attoreo, valutabile anche a favore della controparte che non l'ha depositato in virtù del principio generale di acquisizione obiectiva al processo di tutte le risultanze istruttorie disponibili indipendentemente dalla loro provenienza (Cass.15162/2008, Cass.10847/2007, Cass.8951/2006 e Cass. 8951/2006, Cass. 28498/2005), sicché non può ritenersi che la ricognizione dell'abitazione sia eziologicamente riconducibile al recesso dell'attore, indotto dalla ragionevole convinzione di avere reperito una stabile residenza.





Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

...In luce delle considerazioni svolte, i danni patiti dall'istante vanno quantificati
...nella somma di € 64.541,55, la quale riflette un debito di valore liquidato per equivalente.

Così la partita di € 1.543,10 già integralmente maturata ante causam sarà
maggiorata della rivalutazione monetaria commisurata alle variazioni periodiche degli
indici dei prezzi al consumo per la famiglia di operai e impiegati registrate dall'Istat e
degli interessi legali compensativi al saggio legale -oppure al tasso eventualmente
superiore ragguagliato alla media dei rendimenti annui netti dei titoli del debito pubblico
emessi dalla Repubblica Italiana- calcolati sulla sorta capitale nominale con decadenza
dalla data di ciascuno dei pagamenti al saldo, mentre invece sulla voce di danno correlata
all'aumento di valore dell'immobile, stimata all'attualità e quindi produttiva di accessori
secondo i criteri appena indicati dalla pubblica sentenza della sentenza al soddisfo, dovranno
essere computate le usure sulla sorta capitale progressivamente svalutata a ritroso dalla
commissione del delictum.

Infine va accolta l'azione di manleva spiegata in sede di *simultaneus processus ex*
art.106 cpc dal Notaio convenuto contro l'istituto assicuratore del rischio derivante dalla
propria responsabilità civile per l'esercizio dell'attività professionale, attesa che la
polizza, le ricevute di riscossione dei premi periodici e le condizioni generali allegate agli
atti, sulla cui opponibilità ex art.1341 comma 1 co al contrario per adesione non sono
state sollevate contestazioni, comprovano il diritto del debitore a essere tenuto indenne da
tutte le conseguenze dell'illecito, peraltro espressamente riconosciuto, anche in relazione
all'operatività e all'efficacia della garanzia convenzionale, dall'intervento coattivo
chiamato ad adempiere l'obbligazione di *relevatio* dovuta in virtù del contratto stipulato
ex art.1391 co dal Consiglio nazionale del Notariato per conto e in favore degli affiliati, i
quali, nella veste di parti sostanziali del vincolo obbligatorio di destinatari diretti dei suoi
effetti protettivi, sono legittimati a esercitare tutte le pretese fondate sul titolo negoziale.





Tuttavia occorre detrarre dall'indennizzo, la franchigia addossata all'assicurato dall'art.4 del capitolo II della I sezione delle norme speciali di assicurazione, il cui importo di € 2.000,00 è stato ridotto a € 500,00 con l'attivazione della copertura integrativa, accordata verso il pagamento di un premio aggiuntivo il cui incasso è documentato dalla relativa ricevuta.

Pertanto, la compagnia deve essere condannata al pagamento della somma addobbitata al responsabile degli eventi lesivi, ridotta nella misura suddetta, e di tutti gli oneri sostenuti dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria intentata dal danneggiato, in ottemperanza al disposto dell'art.1917 comma 3 cc.

Il parziale accoglimento della domanda principale, l'obiettivo controvertibilità delle questioni trattate e l'attribuzione all'istante di una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta impongono di respingere la pretesa risarcitoria articolata *ex parte rei* ai sensi dell'art.96 cpc e giustificano ex art.92 comma 2 cpc la compensazione delle spese processuali nella misura della metà, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base della nota specifica elaborata da parte attrice, deve essere posta a carico del convenuto, in ragione degli oneri sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio per il loro intero ammontare.

Dalle spettanze riportate nel conteggio di cui all'art.75 disp. att. cpc occorre però detrarre le competenze di prestazioni difensive non espletate (diritti per la formulazione di deduzioni di udienza, riconoscibili nel caso, mai ricorrente nella fattispecie di introduzione di nuovi argomenti difensivi o di illustrazione più approfondita di quelli già enunciati; diritti per la registrazione della sentenza; diritti per l'accesso agli uffici effettuato in occasione dello svolgimento di altre incombenze previste in tariffa; onorari per la redazione di quattro memorie difensive di cui ne è stata stilata soltanto una; onorari per la discussione orale della causa, non indetta), non documentate (diritti per la richiesta





Ex Parte Creditoris

di costi degli atti di causa), non remunerabili (onorari per l'assistenza all'udienza di merito del 26.10.2006), ingiustificatamente duplicate (diritti e onorari per l'assistenza alle prove testimoniali, riferiti rispettivamente alla durata e alla specie dell'unico mezzo istruttorio costituendo assunto e non al numero delle persone in concreto interrogate; onorari per la redazione della comparata conclusionale e delle note di replica, raggruppati in un'unica voce), inesattamente quantificate (diritti per la notifica e per l'esame della relazione di comunicazione dell'atto di citazione, pari a € 26,00 ciascuno in luogo dei 52,00 richiesti) e riferite alla vertenza concessa di garanzia, cui l'istante è rimasto estraneo (diritti per l'esame delle conclusioni rassegnate dall'assicuratore).

L'ammissione integrale e incondizionata da parte del mallevadore della fondatezza delle ragioni fatte valere dall'assicurato induce a stimare equa l'integrale compensazione delle spese della lite di garanzia.

il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, così provvede:

- a) accerta l'illecito aquiliano ascritto a **NOTAIO** ;
- b) condanna **NOTAIO** al pagamento in favore di **ATTORE** di € 64.541,55, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla sorta capitale nominale netta di € 1.500,00 dal 26.1.2004 al saldo, su € 43.100,00 del 14.12.2004 al soddisfo e sui restanti € 62.998,43, da maggiorarsi degli interessi legali calcolati sulla somma progressivamente devalutata a ritroso dall'attualità fino al 26.1.2004, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- c) rigetta nel resto l'azione risarcitoria;
- d) condanna altresì **NOTAIO** al pagamento in favore di **ATTORE** della metà delle spese di lite che liquida per la parte da corrispondere in complessivi €




Ex Parte Creditoris

4.671,31, di cui € 254,00 per esborsi, € 906,50 per diritti, € 3.020,00 per diritti ed € 490,81 per spese generali ex art.14. Dm (27/2004, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art.93 cpc a beneficio del procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo;

- e) pone definitivamente gli oneri sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio, pari a € 1.170,90 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, a carico di NOTAIO disponendo l'immediata restituzione all'attore delle somme versate a tale titolo in via di partecipazione;
- f) condanna ASSICURAZIONE al pagamento in favore di NOTAIO di tutte le somme addebitate all'assicurato, fino alla concorrenza di € 59.541,53 al netto degli accessori, delle spese legali e dei costi delle indagini tecniche così come liquidati ai punti d) ed e) del dispositivo;
- g) compensa integralmente le spese della controversia di garanzia.

Così deciso in Napoli il 10.6.2011


... il Giudice ...
Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica
01.07.2011
